

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5022 del 17/09/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla PK s.r.l. per impianto destinato ad attività di fabbricazione di tubi e condotti saldati ubicato in Via Lirone n. 60/C, c.a.p. 40013, Comune di Castel Maggiore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5249 del 16/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla PK s.r.l. per impianto destinato ad attività di fabbricazione di tubi e condotti saldati ubicato in Via Lirone n. 60/C, c.a.p. 40013, Comune di Castel Maggiore (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla PK s.r.l. (C.F. 02473570378, P.IVA 00581071206) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di tubi e condotti saldati sito a Castel Maggiore, in via Lirone n. 60/C, c.a.p. 40013, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM³;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Castel Maggiore⁴.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 5) Obbliga la PK s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La PK s.r.l., C.F 02473570378, P.IVA 00581071206, con sede legale e stabilimento in via Lirone n. 60/C, c.a.p. 40013, Castel Maggiore, ha presentato, nella persona del procuratore

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

speciale di PK s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 26/09/2023 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli ambientali richiesti e sopra richiamati.

- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/172397 del 11/10/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 36019/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2023/195997 del 17/11/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM una richiesta di integrazioni per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, trasmessa da AACM al SUAP competente con nota agli atti PG/2023/201556 del 27/11/2023.
- La PK s.r.l., con proprie note agli atti di Arpae PG/2024/1472 del 5/1/2024 e PG/2024/4845 del 11/1/2024 ha trasmesso ad Arpae - AACM rispettivamente una relazione integrativa relativa alla gestione degli scarichi idrici e le integrazioni documentali per matrice emissioni in atmosfera ed impatto acustico.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/39177 del 28/2/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al SUAP competente il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- L'Unione Reno Galliera, acquisito il parere del Comune di Castel Maggiore prot. 28808 del 25/10/2023, con propria nota Prot. 18950 del 06/03/2024, agli atti di Arpae PG/2024/44520 del 7/3/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/46114 del 8/3/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al SUAP competente la valutazione tecnico-ambientale non favorevole ed i motivi ostativi in merito alla modalità di gestione degli scarichi idrici in acque superficiali tramite condotta e sistemi di trattamento ad uso condiviso da diversi utilizzatori tra i quali anche la ditta PK srl.

- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/49344 del 14/3/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- L'Arpae - AACM, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/58453 del 27/3/2024, individuato nella società Stema Srl il probabile titolare unico e gestore del sistema di raccolta e trattamento con scarico diretto in acque superficiali originato dalle diverse attività insediate nel sito produttivo di Via Lirone 60/C, ha proposto al SUAP la sospensione del procedimento nelle more della regolarizzazione dello scarico a cura di detta Società.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/152567 del 23/08/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM, al SUAP Reno Galliera ed al Comune di Castel Maggiore una richiesta di riscontro in merito all'attivazione a cura della ditta Stema s.r.l. del percorso di regolarizzazione tecnico e amministrativo dello scarico esistente (tra l'altro oggetto del sopra menzionato parere tecnico ambientale non favorevole) e, nel caso di riscontro negativo, richiesta al Comune di Castel Maggiore di emanazione di provvedimento urgente di diffida con contestuale sospensione dello scarico in acque superficiali della ditta Stema s.r.l.
- L'Arpae - AACM, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/158403 del 3/9/2024, ha informato tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, in merito al fatto che l'AUA della ditta P.K. s.r.l. per quanto sopra esposto, non può includere la matrici scarichi intesa come autorizzazione all'unico punto finale di immissione diretta in acque superficiali che non risulta in sua diretta gestione ma in titolarità della ditta Stema s.r.l.; in tale nota sono state delineate **possibili prescrizioni gestionali transitorie derivanti dall'eventuale provvedimento di sospensione dello scarico finale in acque superficiali, qualora il Comune di Castel Maggiore emani specifico provvedimento restrittivo di sua competenza, che comporterebbe conseguentemente per la ditta P.K. s.r.l. l'obbligo di gestire transitoriamente le proprie acque reflue come rifiuto; per la matrice scarichi idrici si rimanda inoltre alle prescrizioni definitive derivanti da specifica Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi in acque superficiali che la ditta Stema s.r.l. potrà ottenere al termine dell'istruttoria AUA, qualora favorevole, di cui alla domanda presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 03/09/2024 al Prot. SUAP n. 52862**

trasmessa ad Arpae in data 04/09/2024 con Prot. SUAP n.53598 in merito alla quale Arpae ha evidenziato carenze documentali formali da integrare ai fini dell'avvio del procedimento.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenendo di dover comunque procedere all'adozione dell'AUA della ditta P.K. s.r.l. per la matrici ambientali emissioni in atmosfera ed impatto acustico, riscontrata esaustiva la documentazione pervenuta relativamente ad esse, acquisiti in merito i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 596,00 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 16/09/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto PK SRL

comune di Castel Maggiore - via Lirone n° 60/c

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di di taglio tubi in gomma, taglio tubi e verghe metalliche per i settori dell'oleodinamica, telaistico, allestimento, arredamento, agricoltura e movimento terra, svolta dalla società PK Srl nello stabilimento posto in comune di Castel Maggiore via Lirone n° 60/c secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società PK Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE TAGLIERINA - TAGLIO AUTOMATICO TUBI FLEX

Portata massima	1900 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale, in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE MOBILE INTERNA - TAGLIO AUTOMATICO TUBI RIGIDI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	2280 Nm ³ /h
Altezza minima	1 m oltre il colmo del tetto
Durata massima	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale, in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI – POT. TERMICA TOTALE 0,434 MW METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 Dlgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- per i punti di emissione E1 ed E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 ed E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 26/9/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 36019/2023. Documento redatto in data 16/09/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della PK s.r.l. ubicato in Via Lirone n. 60/C, c.a.p. 40013, Comune di Castel Maggiore (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società PK s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Castel Maggiore.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2024/39177 del 28/2/2024.
3. Visto il parere/nulla osta acustico del Comune di Castel Maggiore / Unione Reno Galliera con nota prot. 18950 del 06/03/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castel Maggiore / Unione Reno Galliera, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2024/39177 del 28/2/2024, con parere favorevole/nulla osta acustico prot. 18950 del 6/3/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2024/44520 del 7/3/2024). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 26/9/2023 e successive integrazioni.

Elaborato "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 19/12/2023 da Barbara Fragni, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla PK s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/4845 del 11/1/2024).

Pratica Sinadoc 36019/2023. Documento redatto in data 16/09/2024

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 18950

Pratica 42233/57201/2023

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: PK srl con sede in Castel Maggiore (BO) in Via Lirone n. 60/C - P.I. 00581071206

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 26/09/2023, Prot. n. 57201, dal Sig. Massimo Dovesi - C.F. DVSM72R25A944W in qualità di legale rappresentante della ditta **PK srl** con sede in Castel Maggiore (BO) in Via Lirone n. 60/C - P.I. 00581071206 per lo stabilimento sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via Lirone n. 60/C ove viene esercitata l'attività di produzione di tubature oleodinamiche;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di Castel Maggiore** prot n. 28808 del 25/10/2023 (Prot. SUAP n. 62671 del 26/10/2023), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Urbano** che con nota prot n. 39177 del 28/02/2024 (Prot. SUAP n. 17868 del 29/02/2024) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 72405 del 27/12/2023;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 06/03/2024

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
(D.lgs. 82/2005)



Città di Castel Maggiore

(Città Metropolitana di Bologna)

4° Settore Edilizia e Urbanistica

Servizio Sportello Unico per l'Edilizia e Commercio

Tel. 051/63.86.713/768 Fax 051/71.55.32 - sue@comune.castel-maggiore.bo.it

comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

Castel Maggiore, 24/10/2023

Prot. n. 0028808/2023

Rif. 27600 del 11/10/2023

Spett.le SUAP

PEC unione@pec.renogalliera.it

Oggetto: RICHIESTA DI NUOVA A.U.A. PER MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA ORDINARIE ED IMPATTO ACUSTICO – **PARERE FAVOREVOLE**

A conclusione dell'istruttoria del procedimento rif. SUAP 42233/57201/2023, mantenuto in atti al prot. n. 27600 del 11/10/2023 intestato a PK S.R.L., per il rilascio dell'A.U.A per il fabbricato ubicato Castel Maggiore, Via Lirone, 60/C,

si comunica che dal punto di vista urbanistico non si individuano motivi ostativi al rilascio dell'AUA in oggetto; per quanto riguarda la tipologia d'intervento, le caratteristiche, il dimensionamento, le emissioni e ogni altro particolare di dettaglio, si rimanda al parere degli enti competenti.

Cordiali saluti.

Arch. Elena Lazzari
Responsabile Settore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Sinadoc 36019/2023

SUAP Unione Reno Galliera
unione@pec.renogalliera.itComune di Castel Maggiore
comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.itAACM
c.a. Pierluigi Bernardi

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Ditta PK SRL per lo stabilimento sito in via Lirone n.60, Castel Maggiore. Prat. SUAP n. 42233/57201/2023
RELAZIONE AUA RUMORE

Il presente parere è reso sulla base delle attività descritte e delle informazioni contenute nello studio acustico di Settembre 2023, così come integrato da ulteriore documentazione di Dicembre 2023 per rispondere a richieste puntuali della scrivente Agenzia. Entrambe le relazioni sono a firma di Tecnico Competente in Acustica, iscritto all'Enteca con numero 5743.

Lo studio è finalizzato alla valutazione degli effetti sul clima acustico derivante dall'attività dell'azienda PK srl, con sede operativa in via Lirone 60/C a Castel Maggiore, a seguito dell'istanza in oggetto.

L'attività dell'azienda in parola consiste nella produzione di tubature oleodinamiche, flessibili e rigide, con l'impiego di taglierine automatiche e piegatrici e avviene in un capannone alto circa 10 metri. I tubi flessibili in gomma vengono tagliati su un apposito banco, con tagli della misura necessaria per realizzare il prodotto. Il taglio avviene con una taglierina automatica alla quale dotata di una calata aspirante collegata ad un ventilatore sul quale è montato un filtro per raccogliere il particolato formatosi. Successivamente al taglio, il tubo in gomma, viene ripulito dai possibili trucioli con un tampone di spugna e crimpato con degli anelli metallici mediante due presse apposite. L'articolo finito così verrà messo a magazzino o preparato per la spedizione.

I tubi rigidi vengono solitamente realizzati con verghe metalliche stoccate a magazzino, che possono subire un taglio primario al fine di raggiungere la lunghezza desiderata e successivamente la piegatura a seconda delle esigenze produttive. La movimentazione delle verghe metalliche avviene con l'ausilio di un carroponete che attraversa l'intera campata dello stabilimento nell'area di taglio, per tale motivo non risulta possibile installare un impianto di aspirazione e abbattimento collegato ad un camino di emissione. E' pertanto presente un sistema di filtrazione del materiale particellare a cartucce.



L'area in cui è inserita l'azienda vede la presenza di altri edifici ad uso artigianale o terziario con scarsa presenza di edifici residenziali. L'area che accoglie l'azienda nonché quella circostante è stata classificata dalla Zonizzazione Acustica del comune di Castel Maggiore (delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 29/01/2014) in classe terza, con limiti pari a 60 dB(A) nel periodo diurno (ore 6.00 - 22.00), i limiti del periodo notturno ai fini del presente parere non rivestono nota di interesse in quanto la ditta in parola è attiva nel solo periodo diurno dalle ore 8.00 alle ore 17.00 circa. In direzione Nord e Sud la ditta confina con territori ad uso agricolo, mentre ad est è presente un ricettore residenziale a circa 70 metri, con del verde di pertinenza.

Il clima acustico della zona è influenzato principalmente dalle infrastrutture stradali ovvero la nuova Galliera, via Lirone e anche da sorvoli aerei in transito all'Aeroporto G.Marconi. Al fine di caratterizzare l'insieme delle sorgenti sonore della ditta, che constano sostanzialmente dell'attività interna al capannone più l'emissione E2 esterna, è stato eseguito un monitoraggio di 10 ore, dalle ore 7 alle ore 15 del 1 giugno 2023, in un punto di misura P1 sito al confine con l'area di pertinenza dell'abitazione posta a est del capannone, durante tale monitoraggio le aperture dell'edificio produttivo erano mantenute chiuse. Successivamente alle risultanze delle misure è stato calcolato il contributo in facciata al succitato ambiente abitativo tenendo conto della propagazione dal punto di misura secondo la sola divergenza geometrica. Per quanto concerne il rispetto del limite di zona non sono state necessarie particolari elaborazioni dei campioni di pressione sonora, in quanto già al confine, il livello equivalente continuo ponderato ha restituito un valore di 53,5 dB(A) rispettoso del limite di 60 dB(A) della classe terza. Con minori margini di sicurezza è stato dimostrato anche il rispetto del limite di immissione differenziale presso il ricettore residenziale, sia per il non superamento della soglia di applicazione dello stesso (48,8 dB(A)), sia per il valore del differenziale stesso (4,8 dB(A)) pur calcolato in facciata, mentre gli stessi andrebbero riferiti all'interno dell'ambiente abitativo.

In ragione di quanto sopra e di quanto altro descritto dal tecnico estensore delle relazioni, si ritiene nulla osta, per quanto concerne la componente rumore, al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Ciò fatto salvo, in considerazione che i livelli misurati e calcolati sono rispettosi dei limiti di legge nella condizione in cui i portoni e le finestre sono chiusi si ritiene necessario prescrivere quanto segue:

- Durante l'attività lavorativa all'interno del capannone, i serramenti dell'edificio produttivo devono rimanere chiusi. L'apertura dei portoni è permessa solamente per il tempo strettamente necessario ad accedere ed uscire dall'edificio stesso.

La presente istruttoria è stata eseguita dal T.C.A. Maurizio Gherardi

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO-MONTAGNA
(o suo delegato)
Dott.ssa Paola Silingardi

Documento firmato digitalmente secondo le vigenti norme

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.